

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1632 del 09 settembre 2014

Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 8 Asolo attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 e dall'art. 39 della L.R. n.55/1994, viene espresso il parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 8 Asolo relativo all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera ed alla definizione delle schede di dotazione territoriale secondo le disposizioni impartite con la DGR n. 2122/2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

delibera n. 274 del 6 marzo 2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Asolo.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, la Giunta Regionale ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ed ha definito le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie, secondo i principi, criteri e parametri indicati dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con legge regionale n. 23/2012.

La medesima deliberazione, per dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, ha dato incarico ai Direttori Generali delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. Ha previsto, inoltre, che tali piani debbano essere trasmessi per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 10 dicembre 2013.

Nel rispetto dei termini sopra indicati, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Asolo, con nota prot. 10514 del 7 marzo 2014 acquisita agli atti con protocollazione n. 109817 del 13 marzo 2014, ha trasmesso la propria deliberazione n. 274 del 6 marzo 2014 attuativa di quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013.

Dall'istruttoria del provvedimento aziendale svolta dai Settori competenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria sono emerse le seguenti criticità:

Assistenza Ospedaliera

• Ospedale di Castelfranco Veneto

- ◆ funzione Medicina Generale: viene riportata l'attività di Diabetologia con l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD) non previsto dalla DGR n. 2122/2013
- ◆ funzione Neurologia: non viene riportata l'indicazione "Attività di Unità Ictus di 2° livello garantita dall'Ospedale di Treviso"
- ◆ funzione Chirurgia Generale: viene riportata l'attività di Chirurgia vascolare con l'istituzione di n. 1 USD non previsto dalla DGR n. 2122/2013
- ◆ viene riportata la funzione di Chirurgia maxillo facciale (cod 10) con l'istituzione di n. 1 USD non previsto dalla DGR n. 2122/2013
- ◆ viene riportata la funzione di Oculistica (cod. 34) con attività di chirurgia ambulatoriale oculistica e l'istituzione di n. 1 USD non previsto dalla DGR n. 2122/2013
- ◆ funzione Pediatria: viene riportata l'istituzione di n. 1 USD non previsto dalla DGR n. 2122/2013 e non viene riportata l'indicazione "Attività garantita in ambito aziendale"
- ◆ funzione di Anestesia e rianimazione: viene riportata l'attività di Terapia del dolore e cure palliative con l'istituzione di n. 1 USD non previsto dalla DGR n. 2122/2013

- Ospedale di Montebelluna
 - ◆ funzione Psichiatria: viene riportata l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD) non previsto dalla DGR n. 2122/2013

Per quanto sopra esposto, si propone, quindi, di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo approvato con provvedimento del direttore generale dell'Azienda Ulss 8 Asolo, n. 274 del 6 marzo 2014, di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:

Assistenza Ospedaliera

- Ospedale di Castelfranco Veneto
 - ◆ funzione Medicina Generale: stralciare l'attività di Diabetologia e l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD)
 - ◆ funzione Neurologia: riportare l'indicazione "Attività di Unità Ictus di 2° livello garantita dall'Ospedale di Treviso"
 - ◆ funzione Chirurgia Generale: stralciare l'attività di Chirurgia vascolare e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ stralciare la funzione di Chirurgia maxillo facciale (cod 10) e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ stralciare la funzione Oculistica (cod. 34), l'attività di chirurgia ambulatoriale oculistica e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ funzione Pediatria: stralciare l'istituzione di n. 1 USD e riportare l'indicazione "Attività garantita in ambito aziendale"
 - ◆ funzione di Anestesia e rianimazione: stralciare l'attività di Terapia del dolore e cure palliative e l'istituzione di n. 1 USD
- Ospedale di Montebelluna
 - ◆ funzione Psichiatria: stralciare l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD)

Per quanto riguarda la "patologia neonatale" si richiama quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013.

Relativamente alla riorganizzazione delle Cure Primarie è emersa la necessità di rinviare la formulazione dei Piani aziendali alla conclusione dell'iter di approvazione dei provvedimenti regionali in materia. Si prende atto, tuttavia, delle indicazioni formulate ed inserite nelle schede territoriali, riservandosi di chiedere successive integrazioni alla luce dei provvedimenti regionali definitivi.

Non sono oggetto di valutazione in sede di espressione del parere di congruità di cui al presente atto le parti del provvedimento aziendale relative a investimenti in tecnologia ed alienazione di immobili in quanto disciplinati con appositi e separati atti giuntali.

Si rappresenta, inoltre, che disposizioni e riferimenti, contenuti nel citato provvedimento del direttore generale, relativi all'atto aziendale non possono essere oggetto del presente atto essendo la materia già disciplinata dalla DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013.

Si incarica il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Asolo di comunicare all'Area Sanità e Sociale la data effettiva di adeguamento o disattivazione/attivazione per ciascuna singola funzione, attività o struttura, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal piano aziendale oggetto del presente atto.

Si richiama, infine, quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013".

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 23/2012;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed l'art. 39 della L.R. n.55/1994;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo approvato con provvedimento del direttore generale dell'Azienda Ulss 8 Asolo, n. 274 del 6 marzo 2014, di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:

Assistenza Ospedaliera

- Ospedale di Castelfranco Veneto
 - ◆ funzione Medicina Generale: stralciare l'attività di Diabetologia e l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD)
 - ◆ funzione Neurologia: riportare l'indicazione "Attività di Unità Ictus di 2° livello garantita dall'Ospedale di Treviso"
 - ◆ funzione Chirurgia Generale: stralciare l'attività di Chirurgia vascolare e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ stralciare la funzione di Chirurgia maxillo facciale (cod 10) e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ stralciare la funzione Oculistica (cod. 34), l'attività di chirurgia ambulatoriale oculistica e l'istituzione di n. 1 USD
 - ◆ funzione Pediatria: stralciare l'istituzione di n. 1 USD e riportare l'indicazione "Attività garantita in ambito aziendale"
 - ◆ funzione di Anestesia e rianimazione: stralciare l'attività di Terapia del dolore e cure palliative e l'istituzione di n. 1 USD
- Ospedale di Montebelluna
 - ◆ funzione Psichiatria: stralciare l'istituzione di n. 1 Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD)

2. di rinviare, relativamente alla riorganizzazione delle Cure Primarie, la formulazione dei Piani aziendali alla conclusione dell'iter di approvazione dei provvedimenti regionali in materia e di prendere atto, ciò nonostante, delle indicazioni formulate dall'Azienda Ulss 8, riservandosi di chiedere successive integrazioni alla luce dei provvedimenti regionali definitivi;

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.